



Comune di Torre de' Busi

Provincia di Lecco

Prot. 4193

Torre de' Busi, li 13.08.2014

ORDINANZA N° 14/2014

OGGETTO: Bruciatura delle ramaglie

IL SINDACO

Viste le recenti disposizioni introdotte dall'art. 14 del Decreto Legge 91/2014 in materia di rifiuti e in particolare l'art. 256 bis (Combustione illecita di rifiuti) del d. lgs. 152/2006 che al comma 6 bis recita quanto segue: *"Le disposizioni del presente articolo e dell'articolo 256 non si applicano al materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature o ripuliture in loco nel caso di combustione in loco delle stesse. Di tale materiale è consentita la combustione in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro nelle aree, periodi e orari individuati con apposita ordinanza del Sindaco competente per territorio. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle Regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata"*;

Visti la L.R. 31/2008 e il Regolamento Regionale n. 5 del 2007 che recano disposizioni in materia di accensione dei fuochi in bosco;

Viste le disposizioni comunali vigenti e in particolare il Regolamento Locale di Igiene Tipo approvato con deliberazione G.R. 3/49784 del 28.03.1985;

Considerata la necessità di provvedere, in applicazione del citato Decreto Legge 91/2014, con apposita ordinanza sindacale alla definizione degli orari, periodi e delle modalità con le quali ammettere la combustione del materiale vegetale derivante da sfalci, potature o ripuliture connesse da attività agricole e forestali nel loco di produzione, con la presente

ORDINA

La combustione del materiale vegetale derivante da sfalci, potature e ripuliture connesse da attività agricole e forestali nel loco di produzione è ammessa con le modalità previste dagli artt. 22 e 54 del R.R. 5/2007 e, per le aree urbane, secondo le vigenti disposizioni comunali in materia di igiene, in particolare:

- a) Nei periodi in cui vige lo stato di grave rischio incendi boschivi stabilito ogni anno con ordinanza di Regione Lombardia e secondo le modalità stabilite dall'art. 54 del regolamento regionale n. 5/2007, in particolare: non può avvenire nelle giornate ventose, i fuochi devono essere sempre e costantemente custoditi e devono essere spenti entro le ore 14,00 (entro le ore 16,00 nei giorni con ora legale);
- b) È consentita la combustione in piccoli cumuli di materiale vegetale e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro (un metro stero corrisponde a un metro cubo vuoto per pieno);
- c) Il materiale destinato alla combustione deve essere sufficientemente secco, affinché la combustione possa essere completa e vengano sviluppate limitate quantità di fumo.

La trasgressione alle presenti disposizioni sarà sanzionata come segue:

- a) Nei termini previsti dall'art. 61 della L.R. 31/2008 per le infrazioni connesse alla applicazione delle disposizioni regionali in materia forestale stabilite dal R.R. 5/2007. In questo caso l'oblazione della sanzione dovrà essere effettuata a favore dell'ente forestale competente per territorio;
- b) Con le modalità stabilite dai regolamenti comunali in materia di igiene negli altri casi. In questo caso l'oblazione della sanzione dovrà essere effettuata a favore del Comune.



Comune di Torre de' Busi

Provincia di Lecco

1. gli Ufficiali della Polizia Locale, per quanto di competenza, sono tenuti a vigilare sul rispetto della presente Ordinanza ed in caso negativo alla stesura del verbale di inadempienza all'ordinanza;
2. avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso gerarchico al Prefetto di Lecco ovvero ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. per la Lombardia, rispettivamente entro i termini perentori di 30 e 60 giorni a decorrere dalla data di notifica e di comunicazione ovvero dalla data di conoscenza dell'atto.

IL SINDACO

(Eleonora Ninkovic)

Eleonora Ninkovic

